



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Via Varsavia, 5 – 00055 LADISPOLI (RM) Tel. 06 99231699 – C.F. 91038490586
Codice Meccanografico RMIC8CJ00G - RMIC8CJ00G@ISTRUZIONE.IT – RMIC8CJ00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Istituto Comprensivo Statale
"ILARIA ALPI"-LADISPOLI
Prot. 0017889 del 17/10/2025
VII (Uscita)

Al personale docente in graduatoria di Istituto

Ai docenti dell'Istituto
Ai Genitori
Alla DSGA
Atti

DECRETO N. 2667

Oggetto: Interpello conferimento supplenze brevi e temporanee per personale docente fino a 10 giorni con immediata presa di servizio anche dal primo giorno

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il comma 333 dell'art.1 LEGGE 23 dicembre 2014 n.190: "Fermo restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza";

Vista la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015;

Visto l'art. 13, comma 14, dell'OM 88/2024: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi";

Visto l'art. 13, comma 9, dell'OM 88/2024: "il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio ... ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica";

Visto l'art. 13, comma 10, dell'OM 88/2024: "Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95";

Visto l'art. 13, comma 3, dell'OM 88/2024: "Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio";

Visto l'art. 13, comma 16, dell'OM 88/2024: "Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza";

Vista la nota ministeriale n. 157048 del 09.07.2025;

Considerata la difficoltà di utilizzare spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico e di procedere alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica;

Visti i criteri e le modalità di sostituzione del personale docente assente così come delineati nella Contratto Collettivo Integrativo di Istituto;

Considerato che è fatto obbligo al dirigente scolastico di improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti, e di assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

Considerato che l'offerta formativa e la piena funzionalità delle attività didattiche possono, nel caso in oggetto, essere tutelate e garantite solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento;

Visto il D.lgs 81/08 del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto che "sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (SENTENZA Corte Cass., Sezioni Unite, n. 21670/2013);

Richiamate e **osservate** tutte le motivazioni e le norme in premessa;

DETERMINA

Art. 1. L'attivazione della procedura di conferimento di supplenze brevi e temporanee fino a 10 giorni con immediata presa di servizio, anche di 1 solo giorno, mediante particolari e celeri modalità di interpello attraverso la procedura informatica di consultazione.

Art. 2. L'istituzione scolastica interpella gli aspiranti che hanno dato la disponibilità per le supplenze sino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e ne riscontra la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

Art. 3. Nel caso di accettazione le supplenze saranno assegnate secondo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 4. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, non si procederà alla conferma/proroga della supplenza, ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda il limite dei 10 giorni. Per tale fattispecie si procederà all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie (art. 7, comma 7, del DECRETO 13 giugno 2007, n. 131).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Bevilacqua